

di porto sospende l'imbarco del marino finchè non sia posto in regola il titolo d'iscrizione, che trasmette, occorrendo, alla capitania di porto competente.

**435.** Gli stranieri chiedenti di far parte dell'equipaggio di un bastimento nazionale devono essere muniti di carte rilasciate o vidimate dall'agente consolare della nazione a cui appartengono, ed in mancanza di esso, dall'autorità politica locale.<sup>1</sup>

**436.** I libretti di matricola, o fogli di riconoscenza delle persone dell'equipaggio, dopo fattevi le prescritte annotazioni, come pure i passaporti, o altre carte delle persone imbarcate al servizio del bastimento e dei passeggeri, si consegnano al capitano o padrone all'atto stesso che gli vengono date le spedizioni.

Siffatti documenti devono, finchè dura l'arruolamento, essere custoditi dal capitano o padrone, il quale poi li consegnerà al momento dello sbarco delle persone imbarcate, agli uffizi di porto nello Stato, o ai regi uffiziali consolari all'estero, per essere restituiti ai titolari, non potendo, esso capitano o pa-

drone, trattenerli per qualsiasi ragione presso di sé.

**437.** Accadendo che un bastimento venga, o si trovi armato in un porto nazionale o straniero, con un equipaggio, il quale per numero o per qualità degli individui, apparisca inferiore a quello che la portata del bastimento stesso, ed il viaggio che sta per imprendere richiederebbe, l'autorità marittima nello Stato, od il regio uffiziale consolare all'estero, esigeranno, anche quando non siano stati prodotti richiami per parte della gente di bordo, che il numero e la composizione dell'equipaggio siano tali quali abbisognino per una sicura navigazione, ed in caso di inadempimento delle loro disposizioni, negheranno le spedizioni al bastimento.

## Sezione II.

### *Armamento dei bastimenti nazionali all'estero.*

**438.** In applicazione dell'art. 102 del Codice per la marina mercantile i regi uffiziali consolari possono abilitare provvisoriamente alla navigazione i bastimenti acquistati o fatti costruire all'estero per conto di nazionali o di stranieri

<sup>1</sup> Modificato dal R. D. 29 settembre 1895, n. 640; confr. art. R. 211.